

# STUDIO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI & REVISORI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA  
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6 - 16121 GENOVA

TEL. 010-5702804  
TEL. 010-590351  
FAX. 010-590731

EMAIL INFO@TPASSOCIATI.IT

Genova, 13 marzo 2012

Alla Preg.ma

Clientela

## CIRCOLARE DI STUDIO

### COMUNICAZIONE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI

#### PREMESSA

Il DL 13.8.2011 n. 138, convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, ha introdotto un nuovo adempimento fiscale che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe:

- disincentivare l'utilizzo a titolo personale, da parte dei soci o dei familiari dell'imprenditore, di beni intestati a società commerciali oppure a imprese individuali;
- fornire dati utili per l'applicazione del redditometro in capo ai soci/familiari.

Come previsto dal provv. Agenzia delle Entrate 16.11.2011, entro il 31 marzo di ogni anno i soggetti che esercitano attività d'impresa devono segnalare con apposita comunicazione telematica:

- i beni dell'impresa che sono stati concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore nel periodo d'imposta precedente;
- i finanziamenti e le capitalizzazioni realizzati nello stesso periodo d'imposta precedente.

Relativamente ai beni ancora in uso nel 2011, alle capitalizzazioni e ai finanziamenti ancora in essere nel 2011, il termine per effettuare la suddetta comunicazione è stabilito al 2.4.2012, cadendo il 31.3.2012 di sabato.

Il DL 138/2011 convertito ha anche previsto che, a partire dal 2012 (esercizi sociali coincidenti con l'anno solare):

- per il socio/familiare costituisce reddito diverso la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento dei beni dell'impresa;
- i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono deducibili.

**La presente Informativa intende riepilogare i tratti essenziali della nuova disciplina, segnalando che sul punto esistono ancora numerose incertezze applicative, ad oggi non risolte dall'Agenzia delle Entrate.** Appare quindi plausibile ed auspicabile un rinvio dei termini per l'invio della prima comunicazione, anche se ad oggi non constano interventi ufficiali.

#### SOGGETTI OBBLIGATI ALL'INVIO

La comunicazione deve essere trasmessa da tutti i soggetti che esercitano attività d'impresa in forma individuale o collettiva (ad esempio, imprese individuali, società di persone commerciali, società di capitali, ecc.), a prescindere dal regime contabile.

Sono invece esclusi dall'obbligo i professionisti, le associazioni professionali, le società semplici, gli enti non commerciali che non esercitano un'attività d'impresa e le società agricole produttive di soli redditi fondiari.

L'obbligo di comunicazione sussiste solo nel caso in cui un determinato bene sia dato in godimento ai soci ovvero ai familiari dell'imprenditore.

Al riguardo occorre precisare che:

- risulta irrilevante la percentuale di partecipazione nella società;
- la comunicazione è dovuta anche nel caso in cui il beneficiario detenga partecipazioni nella società concedente solo indirettamente (ad esempio, la società Alfa concede un'autovettura a Tizio che è socio della società Beta che, a sua volta, è socia di Alfa);
- la comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il bene sia concesso in godimento al familiare del socio (non solo dell'imprenditore);
- la comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il bene sia concesso in godimento a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

La comunicazione può essere assolta, in via alternativa, dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore.

## **OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE**

In linea generale, si deve comunicare l'utilizzo personale di qualsiasi bene di proprietà della società ovvero dell'imprenditore individuale. Se concessi in godimento, rientrano quindi nell'ambito applicativo della disposizione:

- i beni merce (vale a dire quelli commercializzati dalla società);
- i beni strumentali;
- i beni meramente patrimoniali (ad esempio, gli immobili abitativi non utilizzati direttamente nell'attività d'impresa).

Rileva tanto l'uso esclusivo quanto l'uso non esclusivo.

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate individua le seguenti categorie di beni:

- autovetture;
- altri veicoli;
- unità da diporto;
- aeromobili;
- immobili;
- altri beni.

Nel caso di altri beni (ad esempio telefoni, computer portatili) la comunicazione deve essere effettuata solo se di valore superiore a 3.000,00 euro, al netto dell'IVA.

## **AUTO AZIENDALI**

# STUDIO TORAZZA PAPONE

COMMERCIALISTI & REVISORI ASSOCIATI

DOTT. PAOLO TORAZZA  
DOTT. ALBERTO PAPONE

VIA CESAREA 11/6 - 16121 GENOVA

TEL. 010-5702804  
TEL. 010-590351  
FAX. 010-590731

EMAIL [INFO@TPASSOCIATI.IT](mailto:INFO@TPASSOCIATI.IT)

Non è chiaro se debbano essere oggetto di comunicazione anche le auto aziendali date in uso promiscuo a dipendenti ed amministratori che siano anche soci della società.

Nell'attesa che l'Agenzia delle Entrate intervenga sul punto si ritiene che sia prudentiale includere nella comunicazione anche tale ipotesi.

È peraltro auspicabile che l'Agenzia delle Entrate escluda per tali beni l'adempimento in esame.

## **FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAI SOCI**

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prevede espressamente che, oltre ai beni in godimento, debba essere comunicata qualsiasi forma di finanziamento o di capitalizzazione nei confronti della società concedente.

Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, l'obbligo sussiste anche nel caso in cui tali operazioni non siano strumentali all'acquisizione di beni poi concessi in godimento ai soci.

In ogni caso, i finanziamenti e i versamenti vanno segnalati per l'intero ammontare.

## **FINANZIAMENTI RICEVUTI DAI SOCI**

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che devono essere oggetto di comunicazione anche i finanziamenti ed i versamenti ricevuti dai soci.

Nell'attesa che tale aspetto venga meglio chiarito dall'Amministrazione finanziaria, occorre precisare che né il DL 138/2011, né il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate impongono la comunicazione per tali movimentazioni finanziarie.

## **PRIMO INVIO ENTRO IL 2.4.2012**

Come accennato, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ha previsto che per i beni concessi in godimento nei periodi d'imposta precedenti al 2012 per i quali il godimento permane nel periodo d'imposta in corso al 17.9.2011 (anno 2011, per i soggetti "solari"), la comunicazione deve essere presentata entro il 2.4.2012.

Analogamente è obbligatorio effettuare la comunicazione per i finanziamenti ed i versamenti che risultano ancora in essere nel 2011.

In via esemplificativa, quindi, si può affermare che:

- non è tenuta alla comunicazione la società (ovvero il socio) che abbia concesso in uso ad un socio un immobile nel corso del 2009, se l'uso è cessato nel 2010;
- è tenuta alla comunicazione la società (ovvero il socio) che abbia concesso in uso ad un socio un immobile nel corso del 2009 se questo immobile continua ad essere utilizzato nel corso del 2011;

- non è tenuta alla comunicazione la società (ovvero il socio) che ha ricevuto un finanziamento da un socio nel corso del 2009, se questo finanziamento è stato rimborsato nel 2010;
- è tenuta alla comunicazione la società (ovvero il socio) che ha ricevuto un finanziamento da un socio nel corso del 2009, se questo è ancora in essere nel 2011.

#### **SANZIONI**

La norma sanziona l'omessa comunicazione ovvero la trasmissione della stessa con dati non veritieri o incompleti.

La sanzione è pari al 30% della differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo effettivamente pagato dal socio.

Se invece il contribuente ha tassato la differenza tra valore di mercato e corrispettivo, in quanto reddito diverso, è dovuta la sanzione residuale da 258,00 a 2.065,00 euro.

È peraltro ammessa la definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad un terzo del minimo.

\* \* \*

Lo Studio resta a disposizione per fornire tutta la collaborazione necessaria.

Paolo Torazza

Alberto Papone